



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza AN: Previdenza obbligatoria per dipendenti

Approvato il
20.09.2021

Valido dal
01.01.2022

Nota
Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1	
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio e fine della previdenza	1
Basi di calcolo	1	
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza	1	
In caso di vecchiaia	1	
Art. 5	Rendita di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	2
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	2
In caso di decesso	2	
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per convivente	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso	3
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	3
In caso di invalidità	3	
Art. 13	Rendita di invalidità	3
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	4
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	4
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	5
Finanziamento	5	
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	5
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	6
Art. 19	Aliquote di contribuzione	6
Disposizioni finali	6	
Art. 20	Modifica del piano di previdenza	6
Art. 21	Testo di riferimento	6
Art. 22	Entrata in vigore	6
Appendice	7	
Art. 1	Aliquote di conversione	7
Art. 2	Aliquote di contribuzione	8
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	8

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo piano di previdenza sono assicurati, nell'ambito della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP, tutti i dipendenti dell'azienda aderente alla Fondazione.

Art. 2 Inizio e fine della previdenza

Inizio	¹ La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività lavorativa in base al contratto di lavoro, in ogni caso il giorno in cui si reca al luogo di lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età.
Fine	² La previdenza si estingue quando il salario annuo non supera più il salario minimo secondo l'art. 7 LPP o se il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità o dalla vecchiaia, ma al più tardi al momento del decesso della persona assicurata. Le persone assicurate che cessano d'essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria, dopo il compimento dei 58 anni, a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o in seguito alla conclusione di un accordo di risoluzione, possono richiedere entro tre mesi la continuazione facoltativa dell'assicurazione conformemente al piano di previdenza ANWG o ANWR.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario	¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.
Pensionamento anticipato	² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.
Pensionamento differito	³ In caso di pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 **Rendita per figli di pensionati**

- Ammontare ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.
- Procedimento in caso di divorzio ² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 **Chiusura del conto supplementare**

- Al percepimento della prestazione di vecchiaia ¹ Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l' avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.
- Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ² In caso di pensionamento differito, su richiesta della persona assicurata il conto supplementare viene chiuso al più presto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, al più tardi tuttavia al percepimento della rendita di vecchiaia o del capitale di vecchiaia; l' avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

In caso di decesso

Art. 8 **Rendita per coniugi**

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60% della rendita d'invalidità assicurata o al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta.

Art. 9 **Rendita per convivente**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 **Rendita per orfani**

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o al 20% della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all' avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un' eventuale liquidazione in capitale versata alla coniuge o al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Personae aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l' avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all' avere del conto supplementare:

- a. la coniuge o il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente piano di previdenza, come pure la coniuge divorziata o il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell' art. 124e cpv. 1 o dell' art. 126 cpv. 1 CC, oppure la coniuge divorziata o il coniuge divorziato, a condizione che prima dell' entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 sia stata assegnata una rendita o un' indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest' ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente piano di previdenza;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Convivente

² L' agevolazione di cui al cpv. 1 lett. b, presuppone inoltre che la convivente o il convivente e la persona assicurata non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare

³ In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

⁴ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Rendita d' invalidità intera

¹ La rendita d' invalidità intera corrisponde all' avere del conto di vecchiaia proiettato, moltiplicato per l' aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell' età ordinaria di pensionamento.

Avere del conto di vecchiaia proiettato

² L' avere del conto di vecchiaia proiettato corrisponde a:

- a. l' avere sul conto di vecchiaia che la persona assicurata ha acquisito fino all' inizio del diritto alla rendita d' invalidità;

- b. più i futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento, calcolati in base all'ultimo salario assicurato applicabile.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Diritto	¹ In caso d'incapacità lavorativa sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che l'incapacità lavorativa si sia verificata durante il periodo assicurativo presso la Fondazione.
Oggetto	² Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, si applica quanto segue, nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5: <ul style="list-style-type: none">a. L'obbligo della persona assicurata e del datore di lavoro di pagare i contributi regolamentari cessa.b. Il conto di vecchiaia viene accumulato con i contributi di risparmio che sarebbero stati accreditati sulla base dell'ultimo salario assicurato applicabile senza incapacità lavorativa.
Adattamento del salario assicurato	³ A partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa, il salario annuo determinante viene adeguato all'entità dell'incapacità al lavoro secondo il cpv. 5. Gli importi limite legali sono adeguati nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5; il salario minimo secondo l'art. 7 LPP non viene adeguato. Successivamente, il salario assicurato viene ricalcolato.
Inizio	⁴ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa, tuttavia al più tardi all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare

⁵ L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella seguente misura, a seconda del grado di incapacità lavorativa:

Incapacità lavorativa	Quota percentuale dell'esonero dal pagamento dei contributi
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	L'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde all'incapacità lavorativa
70 % – 100 %	100 %

Fine

⁶ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'inabilità al lavoro. Se un'ulteriore incapacità lavorativa per un nuovo motivo si verifica durante l'esonero dal pagamento dei contributi, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per l'incapacità lavorativa originaria non ne risente. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

In caso di diritto a una rendita d'invalidità

⁷ Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella misura della quota percentuale della rendita.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

Ripartizione dei contributi

¹ I contributi sono a carico del datore di lavoro e della persona assicurata in parti uguali. È ammessa una ripartizione più favorevole per la persona assicurata.

Debitore

² Il datore di lavoro deve pagare la totalità dei contributi.

Art. 18 **Fine dell'obbligo di contribuzione**

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 **Aliquote di contribuzione**

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Disposizioni finali

Art. 20 **Modifica del piano di previdenza**

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

Art. 21 **Testo di riferimento**

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 22 **Entrata in vigore**

Il presente piano di previdenza e la sua appendice è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 20.09.2021. Entra in vigore il 01.01.2022 e sostituisce il piano di previdenza AN 2021 e l'appendice 2021 al piano di previdenza AN.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Previdenza
obbligatoria

¹ L'aliquota di conversione nella previdenza obbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomo	Donna
58	5.05 %	5.30 %
59	5.30 %	5.55 %
60	5.55 %	5.80 %
61	5.80 %	6.05 %
62	6.05 %	6.30 %
63	6.30 %	6.55 %
64	6.55 %	6.80 %
65	6.80 %	6.90 %
66	6.90 %	7.00 %
67	7.00 %	7.10 %
68	7.10 %	7.20 %
69	7.20 %	7.30 %
70	7.30 %	7.40 %

Previdenza
sovrabbobbligatoria

² L'aliquota di conversione nella previdenza sovraobbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomo	Donna
58	4.30 %	4.40 %
59	4.40 %	4.50 %
60	4.50 %	4.60 %
61	4.60 %	4.70 %
62	4.70 %	4.80 %
63	4.80 %	4.90 %
64	4.90 %	5.00 %
65	5.00 %	5.10 %
66	5.10 %	5.20 %
67	5.20 %	5.30 %
68	5.30 %	5.40 %
69	5.40 %	5.50 %
70	5.50 %	5.60 %

Età determinante

³ L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	-	-	1.7 %	1.3 %	1.7 %	1.3 %
25 – 34	7.0 %	7.0 %	4.1 %	2.2 %	11.1 %	9.2 %
35 – 44	10.0 %	10.0 %	6.0 %	3.7 %	16.0 %	13.7 %
45 – 54	15.0 %	15.0 %	6.2 %	5.4 %	21.2 %	20.4 %
55 – 64/65	18.0 %	18.0 %	3.9 %	5.1 %	21.9 %	23.1 %
65/66 – 70	10.0 %	10.0 %	0.7 %	0.7 %	10.7 %	10.7 %

Contributo generale per le spese amministrative

² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età LPP della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24